



Assitalia

Polizza di Responsabilita' Civile

LA VALUTA DELLA POLIZZA E' EURO

AGENZIA GENERALE

ROMA S/1

Polizza

344 00045572

Regol. Premio

SI

CONTRAENTE PIAMMA 2000 SPACodice Cliente 33113Codice Fiscale/Partita IVA 00964901003Indirizzo VIA PONTINA VECCHIA KM/35 500,Comune ARDEAC.A.P. 00040Provincia RMEffetto ore 24 del 31/01/2010Scadenza ore 24 del 31/01/2011Frazionamento SemestralePrima quietanza 31/07/2010Quota INA ASSITALIA 50%

PREMIO ALLA FIRMA

RATE SUCCESSIVE

	Imponibile	Imposta	TOTALE	Imponibile	Imposta	TOTALE
Responsabilita' civile	19.631,91	4.368,10	24.000,01	19.631,91	4.368,10	24.000,01
Totale Euro	19.631,91	4.368,10	24.000,01	19.631,91	4.368,10	24.000,01

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società INA ASSITALIA, in base a conforme proposta ed alle condizioni tutte della presente polizza, assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato a termine di legge, nella sua qualità di:

VEDASI ALLEGATO

RESPONSABILITA' CIVILE - Imprese Industriali - MASSIMALI ASSICURATI

RC Terzi	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	per ogni sinistro con il limite di	per ogni persona	per danni a cose
RC Prestatori di lavoro	6.000.000,00	6.000.000,00	
	per ogni sinistro con il limite di	per ogni Prestatore di lavoro	

N.B.-Le spese di difesa di cui alle "Norme che regolano l'assicurazione" sono in aggiunta al massimale indicato, entro i limiti stabiliti in polizza

CODICI CLAUSOLE SPECIALI

R384 | R385 | | | | | | | | | |

ALLEGATI MODELLI DI POLIZZA

IAPRY | 10025 | 16003 | 16240 | | | | | | | |

16023 ED. 1/2007 - CONDIZIONI PARTICOLARI



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di ricevere gli allegati modelli (contenenti il testo delle garanzie e delle condizioni di assicurazione) e la clausole speciali precedentemente indicati.

Dichiara inoltre di non aver sofferto danni nel biennio precedente alla data di effetto della polizza e che gli eventi descritti nella stessa non sono assicurati presso altri assicuratori, e che nell'ultimo biennio non ha stipulato polizze per rischi analoghi a quello oggetto della presente.

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto in ROMA

li. 03/03/2010

INA ASSITALIA
INA ASSITALIA
Agenzia Generale di Roma SA
L'Agenzia Generale
Dott. NICOLO' VITELLI

IL CONTRAENTE

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ DELLA CIRCOLARE ISVAP N.303 DEL 2.6.1997 E DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19.5.2008 E DI AVERLA ESAMINATA ATTENTAMENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

IL CONTRAENTE

NORME CONTRATTUALI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni Generali di Assicurazione:

- Foro competente
- Recesso in caso di sinistro
- Regolazione del premio
- Proroga dell'assicurazione

IL CONTRAENTE

Il premio precedentemente indicato alla firma è stato versato in mie mani oggi

L'INCARICATO

CONTEGGIO PREMIO

Responsabilita Civile verso Terzi di Impresa Industriale

Preventivo Fatturato Euro 80.000.000,00 al tasso di 0,47 pro-mille (al netto delle imposte)

Il Contraente prende atto che il premio dovuto alla Societa' per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) in nessun caso potra' essere inferiore a Euro 38.120,20 oltre imposte

CLAUSOLE SPECIALI**R384 ESCLUSIONE DAMNI PER GARANZIA RC1/0**

Ad integrazione di quanto disposto nelle C.G.A. relativamente alle fattispecie di danni esclusi dalla presente polizza, l'assicurazione non è comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

R385 ESCLUSIONE DAMNI DA GUERRA, TERRORISMO E SPOSTAGGIO

Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile:

1. I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
 2. I danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 3. I danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
- Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte."

Parte di pagina lasciata intenzionalmente bianca.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Assitalia

Via Salaria, 500 - 00198 Roma
 Tel. 06/49811 - Telex 320321
 Fax 06/49811111 - Telex 320321

Via Salaria, 500 - 00198 Roma
 Tel. 06/49811 - Telex 320321
 Fax 06/49811111 - Telex 320321

Agenzia Generale di ROMA S.r.l.

POLIZZA 2 344/00045570

Allegato per la coassicurazione

Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'Impresa INA ASSITALIA S.p.A. ad'ufficio designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

RIMBORSO		PREMIO ALLA FIRMA DAL 31/01/2010 AL 31/07/2010						
QUOTA %	IMPORTO	COMP	QUOTA %	IMPONIBILE	IMPOSTE	CONTRIBUTO SSN	TOTALE	
0	0,00	3007	50	9.315,96	2.184,05	0,00	12.000,01	
0	0,00	1	30	7.669,57	1.310,43	0,00	7.200,00	
0	0,00	390	20	3.926,55	573,62	0,00	4.500,00	
			100	19.911,91	4.368,10	0,00	24.000,01	

SVILUPPO DEL PREMIO SEMESTRALE A PARTIRE DAL 31/07/2010							
COMPAGNIE		QUOTA %	IMPONIBILE	IMPOSTE	CONTRIBUTO SSN	TOTALE	
3007	INA ASSITALIA S.p.A.	50	9.315,96	2.184,05	0,00	12.000,01	
1	GRUPPO S.p.A.	30	7.669,57	1.310,43	0,00	7.200,00	
390	GEORGIANA AIRLINE (EX GAR ITALIA)	20	3.926,55	573,62	0,00	4.500,00	
		100	19.911,91	4.368,10	0,00	24.000,01	

INA ASSITALIA
INA ASSITALIA
 Agenzia Generale di Roma S.r.l.
 L'Agente Generale
Don NICOLA' MITELLI

IL CONTRAENTE
 (Per accettazione)

Parte di pagina lasciata intenzionalmente bianca.



C.F. - Iscr. nel Registro delle Imprese di Roma n. 00404210584 - Partita IVA n. 06885210587 - Capitale sociale Euro 612.628.450,00
 I.v. - Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 199521, oggetto dell'attività di direzione e coordinamento dell'Assitalia SpA
 Assicurazioni Generali SpA, ed appartenente al Gruppo Generali, iscritte all'Albo dei gruppi assicurativi



Assitalia

Agenzia Generale INA ASSITALIA
 di ROMA S/1
 VIA GIROLAMO DA CARPI, 1 00100 ROMA
 Tel. 8845755

Informativa contrattuale ramo DANNI

PROPOSTA/POLIZZA N. 344 00045572

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722.4465 fax 041.2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data	Nome e cognome dell'/gli interessati (leggibili)	Firma

NOTE:

- (1) L'art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta del premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle rischi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuati dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase presuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalizzati ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa: agenti, subagenti, preduttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autotifine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili (v. CID) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCL, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione).
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione anchevevole del sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Assitalia

Agenzia Generale INA ASSITALIA
di ROMA S/1
VIA GIROLAMO DA CARPI, 1 00100 ROMA
Tel. 8945755

Informativa commerciale

PROPOSTA/POLIZZA N. 344 00045572

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società o di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722.4465 fax: 041.2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni da parte:

a) della Società e dell'Agenzia Generale, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società stessa

SI

NO

b) di Società del Gruppo Assicurazioni Generali, per il tramite dell'Agenzia Generale, per iniziative promozionali di prodotti e servizi di tali Società

SI

NO

Luogo e data

Nome e cognome dell/ghi interessati (leggibili)

Firma

NOTE:

- 1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informativi, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- 2) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Con riferimento all'art. 5) della Legge 2/2/73 n° 7 nonché alle modifiche ed integrazioni alla stessa Legge, contenute nella Legge 01/10/85 n° 539 concernente "norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas, di petrolio, di liquefatti in bombole" l'assicurazione viene prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, dai rischi appresso indicati:

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

1. Esercente impresa che per la propria rete di distribuzione commerciale e per conto di terzi, prepara, miscela, additiva, imbottiglia, riempie, travasa in contenitori (propri e di terzi) gas liquido proprio e/o di terzi, per usi domestici ed industriali, nelle seguenti aree:

- | | |
|--|--|
| a) Ardea, (RM) Via Pontina vecchia Km 35.600 | Stazione di stoccaggio, depositi, centro tecnico, stabilimenti, sede sociale ed amministrazione: |
| b) Porto Torres (SS), Loc. Monte Raso | Stabilimento; |
| c) Serramanna (CA), Loc. Masainas | Stabilimento. |
| d) Montecassiano (MC), S.S. 77 km97.820 | Stabilimento; |
| e) Cagliari, Via Baylle 80 | Uffici; |
| f) Pescara, Via Raiale331 | Deposito; |
| g) Subiaco Via D. Alighieri 32 | Ufficio Commerciale; |
| h) Bracciano, Via delta Macchia snc | Ufficio Commerciale; |
- i) la garanzia è operante anche per la proprietà e/o gestione di n.5 boe marca Floatex situate a largo del litorale di Ardea a circa mt. 2700 dalla costa, e precisamente a largo del fosso dell'incastro, come da coordinate geografiche delle singole boe e della meda sotto riportate.
- | | | |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 1. boa B1 | Lat. 41°33'44.32" N | Lon. 012°29'02.41" E |
| 2. boa B2 | Lat. 41°33'44.97" N | Lon. 012°29'04.86" E |
| 3. boa B3 | Lat. 41°33'44.41" N | Lon. 012°29'06.70" E |
| 4. boa B4 | Lat. 41°33'43.05" N | Lon. 012°29'07.48" E |
| 5. boa B5 | Lat. 41°33'41.20" N | Lon. 012°29'06.66" E |
| 6. Meda | Lat. 41°33'06.72" N | Lon. 012°29'01.44" E |

nonché presso centri di vendita ovunque in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino:

2. Esercizio di "commercio e deposito-di gas liquido G.P.L. proprio e/o di terzi, sia presso propri impianti che impianti di terzi, nonché di materiali ed apparecchiature attinenti Se attività con imbottigliamento, miscelazione, additivazione, travaso di G.P.L. anche di aerei.

3. Esercizio di installazione, assistenza tecnica e o riparazione di impianti a gas di proprietà ceduti in comodato a terzi e di proprietà di terzi, anche di tipo fissi e/o centralizzati, nonché linee di adduzione agli apparecchi di utilizzazione. La garanzia si estende alla manutenzione periodica effettuata dalla Ditta - compresa la revisione delle valvole di sicurezza - dei serbatoi di proprietà della Ditta Contraente e/o di terzi. La garanzia di estende all'eventuale difettoso funzionamento dei serbatoi di proprietà della Contraente e dati in comodato a terzi, anche di tipo fissi e/o centralizzati nonché alle operazioni di rifornimento di G.P.L. con autobotti appositamente attrezzate di proprietà della Ditta Contraente e/o terzi: gestione diretta di reti di distribuzione canalizzata di G.P.L. per essere successivamente erogata a mezzo contatori;

4. Esercizio di un'Azienda per la distribuzione di liquido in bombole e a mezzo di autobotti;
5. Esercizio di officine metalmeccaniche-accessorie per manutenzione e riparazione di autoveicoli e per la revisione, riparazione, collaudo di bombole ed aggregati, abilitate a lavorare sia per conto di terzi che per conto proprio;
6. Esercizio di laboratori complementari per allestimento, manutenzione, ricostruzione del proprio patrimonio di impianti e macchine;
7. Esercizio infrastrutture ed installazioni ausiliarie di ogni tipo per i sistemi di pompaggio per il carico e scarico autobotti e ferrocisterne, movimentazione, pesa, trasporto e per i sussidi energetici, termici, elettrici, elettrogeni, Idrici, di prevenzione, protezione e bonifica ecologica;
8. Proprietà, conduzione, manutenzione di fabbricati, opere, manufatti, installazioni impianti relativi agli stabilimenti di Ardea, Montecassiano, Serramanna, Porto Torres e di tutte le dipendenze coesistenti compresi abitazioni dei custode, guardiole, mense, palificazioni, antenne, insegne, spiazzi, giardini, alberi, recinzioni uffici e/o depositi in uso alla Contraente;
9. Proprietà e/o utenza di carrelli elevatori, carri a mano, biciclette, tricicli (esclusi i rischi della circolazione stradale in aree pubbliche), nonché automezzi destinati al traino di ferrocisterne all'interno -dagli Impianti indicati al punto A1);
10. Proprietà e/o utenza dei contenitori impiegati e delle attrezzature di supporto;
11. Committenza di personale operante fuori sede, di lavori di sorveglianza, polizia, manutenzione, ampliamenti, costruzioni affidati a terzi, di consulenti e di collaboratori non dipendenti;
12. Gestione ed esercizio anche per conto di terzi ed in concessione pubblica di reti di distribuzione tramite tubazioni fisse per la somministrazione dei gas petroliferi liquefatti, del metano, aria propanata ed altri combustibili liquidi e gassosi in genere ad utenti consumatori finali anche mediante stipula di specifiche convenzioni con privati ed enti pubblici;

il tutto con cessione di lavori in sub-appalto in misura non superiore al 30% del totale dei lavori stessi.

Il Contraente dichiara che la quota di fatturato relativa alla distribuzione di gas tramite reti non è superiore al 50% del fatturato totale

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) A parziale deroga dell'art. 17) lett. c) delle "Norme", la garanzia comprende anche il rischio dei danni provocati da persone, non in rapporto di dipendenza dell'Assicurato, e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività sopra descritte, nonché, limitatamente all'attività della distribuzione dei prodotti con la propria rete commerciale, la responsabilità civile di concessionari, sub-concessionari, depositari, rivenditori, per danni a terzi da fatto proprio o dei propri dipendenti a seguito dell'attività svolta dalla Contraente e di cui essi debbano rispondere quali civilmente responsabili, comprese le operazioni di installazione di prodotti dell'Assicurato presso gli utenti.

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti (esclusi quelli che usano i prodotti per autotrazione) per danni cagionati a terzi in relazione alla detenzione ed all'uso dei prodotti stessi, compresi fuoriuscita, incendio, scoppio, purché non dovuti a dolo e/o colpa grave degli utenti stessi.

2) L'Assicurazione viene estesa anche a tutti i danni a persone e/o cose di terzi;

a) durante il trasporto entro i confini di validità del presente contratto e con ogni mezzo ordinario di trasporto (anche se di proprietà di terzi ed anche se il trasporto è effettuato da persone non alle dipendenze detta Contraente) per le bombole ed i contenitori pieni e vuoti o ritenuti tali;

N.B. si conferma che l'assicurazione non comprende i danni cagionati dalla circolazione dei mezzi di trasporto (ove ricorra l'obbligo di assicurazione di Legge) di proprietà della Contraente e di Terzi

b) durante la sosta, il magazzinaggio, le operazioni di carico e scarico di rifornimento, di messa in opera, riparazione, prova, collaudo, funzionamento degli impianti, bombole, contenitori anche di altrui marche, purché forniti dalla Contraente, il tutto effettuato entro i locali della Ditta Contraente, ovvero nei locali di concessionari, sub-concessionari, depositari, rivenditori, ed utenti della Ditta stessa

3) A parziale deroga delle "Norme" la garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità del Contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole e/o serbatoi;

4) Agli effetti della garanzia di cui alla presente polizza, sono considerati terzi:

a) i Concessionari, sub-concessionari, depositari, rivenditori della Contraente;

b) i vettori che effettuano il trasporto (con mezzi pubblici e privati) dei prodotti forniti dalla Contraente, ovvero dei contenitori vuoti o ritenuti tali);

c) i dipendenti ed i familiari di tutte le persone predette;

N.B. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni che tutte le persone suddette subiscano in dipendenza di fatto loro proprio o di fatto di loro dipendenti, o familiari, ovvero di fatto di tutte le persone da loro incaricate o delle quali debbano rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.:

d) i dipendenti della Contraente non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL compresi Amministratori e Dirigenti e loro familiari, quando sia giudizialmente accertata una responsabilità imputabile all'Assicurato od a persone da lui incaricate o delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.

5) A parziale deroga dell'art. 17) Lettera e) delle "Norme", la garanzia comprende il risarcimento dei danni cagionati a mezzi di trasporto o animali sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di anzidette operazioni, con esclusione, comunque, dei danni conseguenti a mancato uso e di quelli cagionati ad altre cose. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 5.000.00 per ogni sinistro;

6) L'assicurazione si estende alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a persone e/o cose dai propri dipendenti durante la guida dei veicoli propri dei dipendenti stessi, o presi a noleggio su committenza dell'Assicurato. La garanzia presuppone l'esistenza dell'assicurazione di R.C. con massimali e condizioni non inferiori a quelli stabiliti per Legge stipulata dai proprietari degli autoveicoli, ma è operativa in tutti i casi di richiesta di risarcimento dirette alla Ditta assicurata anche in caso di inesistenza ed inoperatività dell'assicurazione di Legge salvo in ogni caso l'azione di rivalsa della Società ai sensi dell'art. 1913 C.C.;

7) Essendo questa polizza estesa alla copertura di più soggetti, si precisa, che le concessioni relative non incrementano l'impegno della Società che rimane limitato, per ogni sinistro, alla somma assicurata prevista per il "settore RCT anche nei caso di corresponsabilità dei soggetti stessi;

8) Con riferimento all'art. 4) della Legge 01/10/1985 n° 539 si precisa che l'eventuale mancanza della quietanza riferita alla cauzione prevista al IV capoverso dell'articolo succitato, non costituisce decadenza della garanzia assicurativa;

9) A parziale deroga delle "Norme" la garanzia viene estesa ai danni dovuti da incendio, scoppio, fumo, fuoriuscita e/o esalazione dei prodotti oggetto dell'attività dall'Assicurato, escluso in ogni caso i danni a cose conseguenti ad inquinamento, col massimo risarcimento di € 258.228.45 per anno e per evento; l'assicurazione si estende al rischio dello smercio dei prodotti oggetto dell'attività esercitata dall'Assicurato.

10) L'assicurazione vale anche per la RC personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 C.P.

11) Il paragrafo B) dell'art. 13) delle "Norme" si intende abrogato e sostituito come segue: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23/02/2000 n° 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del d.lgs n. 38/2000;
- b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 3016/1985 n° 1124 e decreto legislativo 23/02/2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori

parasubordinati così come definiti all'art. 5 del d.lgs n° 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al d.lgs 38/2000;

12) Si conviene fra le parti che le garanzie prestate con la presente polizza sono operanti indipendentemente dalla inosservanza di prescrizioni tecniche e norme di sicurezza anche in caso di mancato o tempestivo collaudo da parte degli Enti competenti. Il sinistro verrà ammesso a risarcimento qualora non si trovi in rapporto di causalità diretta con le disposizioni di cui sopra e con il mancato collaudo e si sarebbe verificato comunque ed indipendentemente dalle inosservanze in questione;

13) A parziale deroga dell'art. 3) delle "Norme" il termine di rispetto per il pagamento delle eventuali rate successive viene prorogato sino al 30° giorno;

14) L'assicurazione è prestata, limitatamente per i danni a cose, con una franchigia assoluta di € 5.000,00 per sinistro. La franchigia ed i minimi di scoperto di minor entità previsti in polizza si intendono adeguati al suddetti importo;

15) La garanzia non comprende responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;

16) A parziale deroga dell'art. 16, lett. f), delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile", la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 5.000,00 e con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;

17) I massimali assicurati sono i seguenti:

a) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col limite di

€ 6.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di

€ 6.000.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

b) R.C.O. (Responsabilità civile verso i prestatori d'opera)

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma col limite di

€ 6.000.000,00 per ogni infortunato

Nel caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, il limite massimo di esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 6.000.000,00

Responsabilità Civile connessa alla sicurezza sul posto lavoro (D.L. 626/1994)

Fermo quanto previsto dalla "Norme che regolano l'assicurazione", dalle Condizioni Speciali, Aggiuntive e Particolari, di comune accordo tra le Parti si conviene che l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti, inclusi i dirigenti, derivante dallo svolgimento delle mansioni di responsabile, addetti od incaricati della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.L. 628/94, per danni involontariamente cagionati:
 1. alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T. ;
 2. agli altri dipendenti dell'Assicurato, limitatamente alle ipotesi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, escluse le malattie professionali, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro il limite del massimale
- la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati dai consulenti esterni quali l'Assicurato stesso abbia affidato l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, fermo restando il diritto di rivalsa della Società di cui all'art. 1918 C.C. nei confronti dei suddetti consulenti.

Dalla presente assicurazione restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale, intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



IMPRESE INDUSTRIALI

Ed. 1/2007

DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT	3
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi	3
Art. 2 - Persone non considerate terzi	5
Art. 3 - Esclusioni	5
Art. 4 - Estensione territoriale	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCO	7
Art. 5 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	7
Art. 6 - Buona fede INAIL	9
Art. 7 - Danni esclusi dalla garanzia RCO	9
Art. 8 - Estensione territoriale	10
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	11
Art. 9 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	11
Art. 10 - Regolazione del premio	11
Art. 11 - Proroga dell'assicurazione	12
AVVISO DEL SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – RECESSO IN CASO DI SINISTRO	13
Art. 12 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	13
Art. 13 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro	13
Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	13
Art. 15 - Recesso in caso di sinistro	13
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI	14
Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	14
Art. 17 - Altre assicurazioni	14
Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione	14
Art. 19 - Aggravamento del rischio	14
Art. 20 - Diminuzione del rischio	14
ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	15
Art. 21 - Oneri fiscali	15
Art. 22 - Foro competente	15
Art. 23 - Rinvio alle norme di legge	15

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Cose:	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Franchigia:	parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Scoperto:	parte del danno risarcibile espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice
Subappaltatore:	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE



La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali,
- danneggiamenti a cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

A parziale deroga di quanto disposto dal successivo art. 2 lett. a), b), e c) la garanzia R.C.T. vale, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

L'assicurazione RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.

L'assicurazione RCvT comprende altresì:

- a) i danni derivanti da detenzione o impiego autorizzati di infiammabili e di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall'uso consapevole da parte dell'Assicurato, non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 (cento) metri dal fornello di mina,
- b) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e i danni da furto,
- c) danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che, per volume o peso, non possono essere rimosse e comunque a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà ed in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle parti oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 26.000 per sinistro;

- d) i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, provocati durante lo svolgimento di attività all'esterno dello stabilimento dell'Assicurato. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro 26.000 per sinistro.
- e) committenza auto: l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio;
- f) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sempreché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 26.000 per sinistro.

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

- g) per danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si esplica l'attività per la quale è prestata la garanzia, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall'effettuazione di lavori edili di ordinaria manutenzione;
- h) in qualità di esercente di parcheggi dell'impresa, garage, distributori ed impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'impresa. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, in spazio appositamente destinato a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 160 per ogni sinistro;
- i) per danni derivanti dall'organizzazione di visite all'impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'impresa stessa;
- l) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti vendita dell'impresa;
- m) dalla partecipazione a mostre e fiere;
- n) dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari dell'impresa; relativamente all'attività attinente la loro installazione e manutenzione la garanzia è operante sia se gestita direttamente o a mezzo di terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- o) dall'attività dei vigili del fuoco dell'impresa;

- p) dall'esercizio di ambulatori medici, esclusivamente nell'ambito degli stabilimenti, con rinuncia all'azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non;
- q) dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da Autorità;
- r) dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi: in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- s) da proprietà di cani da guardia;
- t) da binari di raccordo, incluso l'uso di locomotive e vagoni sugli stessi, da passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali. Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile;
- u) dal possesso e dalla gestione di decauilles;
- v) da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile per danni conseguenti.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. :

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1 secondo alinea; i subappaltatori ed loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

La garanzia RCT non comprende la responsabilità per i danni:

A -

- 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;

- 2) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;

B - conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

C - da proprietà ed uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) di unità naviganti a motore ;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

D - causati:

- 1) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

E - conseguenti:

- 1) a lavori concernenti l'edilizia, ad eccezione di quanto previsto per l'ordinaria manutenzione dei propri stabilimenti;

F - causati:

- 1) da furto;
- 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, ad eccezione di quanto previsto per i lavori effettuati all'esterno dello stabilimento;

G - cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

- H -** derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

- i) • Relativamente alla garanzia della proprietà e/o conduzione dei fabbricati di cui all'art. 1 lettera g), nonché degli impianti fissi compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, l'assicurazione non si intende altresì prestata per i danni derivanti:
- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
 - da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
 - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

Per i sinistri RCT, verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo articolo 14, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in valuta legale italiana, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.



A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n.38/2000, debitamente approvata.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base.

B) *R. C. Dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge:*

La garanzia RCO vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, sempreché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'Art. 2049 C.C. Per tale garanzia si conviene che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

C) *Estensione garanzia RCO alle Malattie Professionali*

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende estesa anche al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, e documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurazione RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

La garanzia sugli infortuni sul lavoro sarà valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di legge non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, semprechè non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del citato D.P.R..

Resta inteso che, nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la copertura di responsabilità civile verso terzi eventualmente estesa ai dipendenti dell'Assicurato.

Limitatamente alle sole malattie professionali la garanzia RCO non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile:
2. per le malattie professionali conseguenti a :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa:
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze:

3. per malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dalla data di cessazione della garanzia;
4. asbestosi e silicosi;
5. da detenzione o impiego di esplosivi;
6. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

5. COCCIONISTRI (RISCHI)

L'assicurazione RCO vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resto sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad es: il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).

Art. 17 - Mancanza di disdetta

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO E PARTI

Art. 1891. Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 1910. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.P.).

Art. 1911. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1912. Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 1897. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.



... ..

... ..

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

... ..

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

... ..

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

INA ASSITALIA S.p.A. - Sede legale - Direzione Generale, Roma, Corso d'Italia 514, AP 00198 - Capitale sociale Euro 308.628.130,00
... ..
... ..
... ..



Assitalia

IMPRESE INDUSTRIALI

Ed. 1/2007

INDICE

DEFINIZIONI	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT	3
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi	3
Art. 2 - Persone non considerate terzi	5
Art. 3 - Esclusioni	5
Art. 4 - Estensione territoriale	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCO	7
Art. 5 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	7
Art. 6 - Buona fede INAIL	9
Art. 7 - Danni esclusi dalla garanzia RCO	9
Art. 8 - Estensione territoriale	10
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	11
Art. 9 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio	11
Art. 10 - Regolazione del premio	11
Art. 11 - Proroga dell'assicurazione	12
AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE - RECESSO IN CASO DI SINISTRO	13
Art. 12 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	13
Art. 13 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro	13
Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	13
Art. 15 - Recesso in caso di sinistro	13
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI	14
Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	14
Art. 17 - Altre assicurazioni	14
Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione	14
Art. 19 - Aggravamento del rischio	14
Art. 20 - Diminuzione del rischio	14
ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	15
Art. 21 - Oneri fiscali	15
Art. 22 - Foro competente	15
Art. 23 - Rinvio alle norme di legge	15

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:

- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;
- Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- Società:** l'impresa assicuratrice
- Subappaltatore:** la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte, lesioni personali,
- danneggiamenti a cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

A parziale deroga di quanto disposto dal successivo art. 2 lett. a), b), e c) la garanzia R.C.T. vale, anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.P. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

L'assicurazione RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n° 222 del 12 giugno 1984.

L'assicurazione RCvT comprende altresì:

- a) i danni derivanti da detenzione o impiego autorizzati di infiammabili e di esplosivi con esclusione dei danni derivanti dall'uso consapevole da parte dell'Assicurato, non conforme alle disposizioni vigenti in materia. Sono altresì esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere che si verificano nel raggio di 100 (cento) metri dal fornello di mina.
- b) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e i danni da furto.
- c) danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che, per volume o peso, non possono essere rimosse e comunque a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà ed in consegna dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle parti oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Euro 26.000 per sinistro;

- d) i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, provocati durante lo svolgimento di attività all'esterno dello stabilimento dell'Assicurato. Tale garanzia è prestata fino a concorrenza di un massimale di Euro 26.000 per sinistro.
- e) committenza auto: l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato che risulti in regolare servizio;
- f) danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sempreché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 26.000 per sinistro.

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge:

- g) per danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati ove si esplica l'attività per la quale è prestata la garanzia, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall'effettuazione di lavori edili di ordinaria manutenzione;
- h) in qualità di esercente di parcheggi dell'impresa, garage, distributori ed impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'impresa. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorché di proprietà dei dipendenti, in sosta nell'ambito dello stabilimento, in spazio appositamente destinato a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 160 per ogni sinistro;
- i) per danni derivanti dall'organizzazione di visite all'impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'impresa stessa;
- l) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti vendita dell'impresa;
- m) dalla partecipazione a mostre e fiere;
- n) dalla proprietà di insegne e cartelli pubblicitari dell'impresa; relativamente all'attività attinente la loro installazione e manutenzione la garanzia è operante sia se gestita direttamente o a mezzo di terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- o) dall'attività dei vigili del fuoco dell'impresa;

- p) dall'esercizio di ambulatori medici, esclusivamente nell'ambito degli stabilimenti, con rinuncia all'azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non;
- q) dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da Autorità;
- r) dall'esistenza di mense ed attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite o gestite da terzi: in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile;
- s) da proprietà di cani da guardia;
- t) da binari di raccordo, incluso l'uso di locomotive e vagoni sugli stessi, da passaggi stradali, incroci di binari, passaggi campestri o passaggi pedonali. Restano tuttavia esclusi i danni al materiale rotabile;
- u) dal possesso e dalla gestione di decauvilles;
- v) da attività di pulizia e di manutenzione di impianti, direttamente gestite o gestite da terzi, in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempreché sussista la responsabilità dell'Assicurato e salvo diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile per danni conseguenti.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1 secondo alinea; i subappaltatori ed loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 3 - Esclusioni

La garanzia RCT non comprende la responsabilità per i danni:

A -

- 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;

- 2) derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;

B - conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

C - da proprietà ed uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) di unità naviganti a motore ;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

D - causati:

- 1) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

E - conseguenti:

- 1) a lavori concernenti l'edilizia, ad eccezione di quanto previsto per l'ordinaria manutenzione dei propri stabilimenti;

F - causati:

- 1) da furto;
- 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, ad eccezione di quanto previsto per i lavori effettuati all'esterno dello stabilimento;

G - cagionati da:

- 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
- 2) opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

- H -** derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

I) - Relativamente alla garanzia della proprietà e/o conduzione dei fabbricati di cui all'art. 1 lettera g), nonché degli impianti fissi compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, l'assicurazione non si intende altresì prestata per i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Art. 4 - Estensione territoriale

Limitatamente alla garanzia R.C.T., l'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'URSS.

Per i sinistri RCT, verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui al successivo articolo 14, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, in valuta legale italiana, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per i danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCO

Art. 5 - Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché del D. Lgs. n.38 del 23.2.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n.38/2000, debitamente approvata.

Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dal contratto, a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base.

B) R. C. Dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge:

La garanzia RCO vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, sempreché dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato, commesso dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'Art. 2049 C.C. Per tale garanzia si conviene che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

C) Estensione garanzia RCO alle Malattie Professionali

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro si intende estesa anche al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, e documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurazione RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Art. 6 - Buona fede INAIL

La garanzia sugli infortuni sul lavoro sarà valida anche a beneficio dei dipendenti che per errata interpretazione delle norme di legge non siano stati assicurati secondo il D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, semprechè non si ravvisi volontaria inosservanza dell'obbligo di assicurazione e si tratti di soggetti assicurabili secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 4 del citato D.P.R..

Resta inteso che, nei casi in cui sarà valida la presente estensione di garanzia, non avrà vigore la copertura di responsabilità civile verso terzi eventualmente estesa ai dipendenti dell'Assicurato.

Art. 7 - Danni esclusi dalla garanzia RCO

Limitatamente alle sole malattie professionali la garanzia RCO non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti a :
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e dalla data di cessazione della garanzia;
4. asbestosi e silicosi;
5. da detenzione o impiego di esplosivi;
6. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione RCO vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 9 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società.

Art. 10 - Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad es: il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, il registro delle fatture e quello dei corrispettivi).

Art.11 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

AVVISO DEL SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 13 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 14 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione dei rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art 15 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 17 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.P.).

Art. 18 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 19 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 20 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 23 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

INA ASSITALIA S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale: Roma, Corso d'Italia 33 CAP 00198 - Capitale sociale: Euro 368.628.450 i.v.



P.E. e iscr. nel Registro delle Imprese di Roma n. 00400920784 - P. IVA n. 00885351007 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Rassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927
G.P. del 15/12/1927 n. 289 - Tel. 06 348311 - Fax 06 34833298 - Sito internet: www.inaassitalia.it - e-mail: info@inaassitalia.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda univ. Assicurazioni Generali S.p.A.



Imprese Industriali
Mod. 16023 - Ed. 1/2007





Assitalia

Polizza di Responsabilita' Civile

LA VALUTA DELLA POLIZZA E' EURO

 AGENZIA GENERALE
 ROMA S/1

Polizza

Regol. Premio

344 00045523

SI

CONTRAENTE FIRMA 2000 SPA
 Codice Cliente 33113 Codice Fiscale/Partita IVA 00964901003
 Indirizzo VIA PONTINA VECCHIA KM/35 600,
 Comune ARDEA C.A.P. 00040 Provincia RM
 Effetto ore 24 del 31/01/2010 Scadenza ore 24 del 31/01/2011 Frazionamento semestrale
 Prima quietanza 31/07/2010
 Quota INA ASSITALIA 50%

PREMIO ALLA FIRMA

RATE SUCCESSIVE

	Imponibile	Imposta	TOTALE	Imponibile	Imposta	TOTALE
Responsabilita' civile	19.631,91	4.368,10	24.000,01	19.631,91	4.368,10	24.000,01
Totale Euro	19.631,91	4.368,10	24.000,01	19.631,91	4.368,10	24.000,01

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società INA ASSITALIA, in base a conforme proposta ed alle condizioni tutte della presente polizza, assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato a termine di legge, nella sua qualità di:

VEDASI ALLEGATO

RESPONSABILITA' CIVILE - Imprese Industriali - MASSIMALI ASSICURATI

RC Terzi	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	per ogni sinistro con il limite di	per ogni persona	per danni a cose
RC Prestatori di lavoro	6.000.000,00	6.000.000,00	
	per ogni sinistro con il limite di	per ogni Prestatore di lavoro	

N.B. - Le spese di difesa di cui alle "Norme che regolano l'assicurazione" sono in aggiunta al massimale indicato, entro i limiti stabiliti in polizza

CODICI CLAUSOLE SPECIALI

R384

R385

ALLEGATI MODELLI DI POLIZZA

IAPRY 10025

16003

16240

16023 ED. 1/2007 - CONDIZIONI PARTICOLARI



DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di ricevere gli allegati modelli (contenenti il testo delle garanzie e delle condizioni di assicurazione) e le clausole speciali precedentemente indicati.

Dichiara inoltre di non aver sofferto danni nel biennio precedente alla data di effetto della polizza e che gli eventi descritti nella stessa non sono assicurati presso altri assicuratori, e che nell'ultimo biennio non ha stipulato polizze per rischi analoghi a quello oggetto della presente.

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto in ROMA

li. 03/03/2010

IL CONTRAENTE

INA ASSITALIA
INA ASSITALIA
Agente Generale di Roma S.p.A.
L'Agente Generale
Vitt. NICOLO' VITELLI

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RECEVUTO LA NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ DELLA CIRCOLARE ISVAP N.303 DEL 2.6.1997 E DEL REGOLAMENTO ISVAP N.21 DEL 19.5.2008 E DI AVERLA ESAMINATA ATTENTAMENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

IL CONTRAENTE

NORME CONTRATTUALI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni Generali di Assicurazione:

- Foro competente
- Recesso in caso di sinistro
- Regolazione del premio
- Proroga dell'assicurazione

IL CONTRAENTE

Il premio precedentemente indicato alla firma è stato versato in mie mani oggi

L'INCARICATO



CONTEGGIO PREMIO

Responsabilità Civile verso Terzi di Impresa Industriale

Preventivo Fatturato Euro 80.000.000,00 al tasso di 0,47 per-mille (al netto delle imposte)

Il Contraente prende atto che il premio dovuto alla Società per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo di assicurazione) in nessun caso potrà essere inferiore a Euro 38.120,20 oltre imposte

CLAUSOLE SPECIALI**R384 ESCLUSIONE DANNI PER GARANZIA RCT/O**

Ad integrazione di quanto disposto nelle C.G.A. relativamente alle fattispecie di danni esclusi dalla presente polizza, l'assicurazione non e' comunque operante - per nessuna delle garanzie prestate - per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, ne' per i danni da campi elettromagnetici.

R385 ESCLUSIONE DANNI DA GUERRA, TERRORISMO E SABOTAGGIO

Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilita' civile:

1. I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
 2. I danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
 3. I danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.
- Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la popolazione o una sua parte.

Parte di pagina lasciata intenzionalmente bianca.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Assitalia

Agenzia Generale di ROMA S/1

POLIZZA 2 344/00045572

Allegato per la coassicurazione

Ripartizione dell'assicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese in appreso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite dell'impresa INA ASSITALIA S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc).

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

RIMBORSO		PREMIO ALLA FIRMA		DAL	AL	31/07/2010	
QUOTA %	IMPORTO	COMP	QUOTA %	IMPOSTE	CONTRIBUTO SSN	TOTALE	
0	0,00	8007	50	9.815,96	2.184,35	0,00	12.000,31
0	0,00	1	30	5.829,56	1.310,43	0,00	7.200,00
0	0,00	890	20	3.936,38	873,62	0,00	4.800,00
			100	19.631,91	4.368,10	0,00	24.000,01

SVILUPPO DEL PREMIO SEMESTRALE A PARTIRE DAL 31/07/2010					
COMPAGNIE	QUOTA %	IMPOSTE	CONTRIBUTO SSN	TOTALE	
9007 INA ASSITALIA S.P.A.	50	9.815,96	2.184,05	0,00	12.000,01
1 GENERALI S.P.A.	30	5.829,56	1.310,43	0,00	7.200,00
890 GROEFANA ASS.NI (EX GAN ITALICA)	20	3.936,38	873,62	0,00	4.800,00
	100	19.631,92	4.368,10	0,00	24.000,02

INA ASSITALIA
INA ASSITALIA
 Agenzia Generale di Roma S/1
 L'Agente Generale
DANI ROGOLO' TITELLI

IL CONTRAENTE
 (Per accettazione)

parte di pagina lasciata intenzionalmente bianca.



Assitalia

Agenzia Generale INA ASSITALIA
di ROMA S/1
VIA GIROLAMO DA CARPI, 1 00100 ROMA
Tel. 8845755

Informativa contrattuale ramo DANNI

PROPOSTA/POLIZZA N. 344 00045572

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi assicurativi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) - non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili e di Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma, tel. Roma, tel. 06/4722.4565 fax 041.2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

sulla base di quanto sopra, apponendo La sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data	Nome e cognome dell'gli interessati (leggibili)	Firma

NOTE:

- (1) L'art.4, co.1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'immagine delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dai carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, classificazione, contestazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche (come individuate dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9).
- (3) Ad esempio contratti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assuntiva o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta catena assicurativa: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autolinee, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consorzi (v. CND) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali, nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione).
- (5) Lo prevede ad esempio la normativa in tema di constatazione amichevole del sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco



Assitalia

Agenzia Generale INA ASSITALIA
 di ROMA S/1
 VIA GIROLAMO DA CARPI, 1 00100 ROMA
 Tel. 8845755

Informativa commerciale

PROPOSTA/POLIZZA N. 344 00045572

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società e l'Agenzia Generale sopraindicata, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della società o di altre società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- a INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Privacy di Gruppo, c/o Assicurazioni Generali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, tel. 06/4722.4865 fax 041.2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.196/2003. Il sito www.inaassitalia.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale sopraindicata.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni da parte:

a) della Società e dell'Agenzia Generale, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevazioni sulla qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società stessa

SI

NO

b) di Società del Gruppo Assicurazioni Generali, per il tramite dell'Agenzia Generale, per iniziative promozionali di prodotti e servizi di tali Società

SI

NO

Luogo e data

Nome e cognome dell'gli interessati (leggibili)

Firma

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

Con riferimento all'art. 5) della Legge 2/2/73 n° 7 nonché alle modifiche ed integrazioni alla stessa Legge, contenute nella Legge 01/10/85 n° 539 concernente "norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas, di petrolio, di liquefatti in bombole" l'assicurazione viene prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di Legge, dai rischi appresso indicati:

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

1. Esercente impresa che per la propria rete di distribuzione commerciale e per conto di terzi, prepara, miscela, additiva, imbottiglia, riempie, travasa in contenitori (propri e di terzi) gas liquido proprio e/o di terzi, per usi domestici ed industriali, nelle seguenti aree:

- | | |
|--|--|
| a) Ardea, (RM) Via Pontina vecchia Km 35,600 | Stazione di stoccaggio, depositi, centro tecnico, stabilimenti, sede sociale ed amministrazione: |
| b) Porto Torres (SS), Loc. Monte Raso | Stabilimento; |
| c) Serramanna (CA), Loc. Masainas | Stabilimento, |
| d) Montecassiano (MC), S.S. 77 km97,820 | Stabilimento; |
| e) Cagliari, Via Baylle 80 | Uffici; |
| f) Pescara, Via Raiale 331 | Deposito; |
| g) Subiaco Via D. Alighieri 32 | Ufficio Commerciale; |
| h) Bracciano, Via delta Macchia snc | Ufficio Commerciale; |
- i) la garanzia è operante anche per la proprietà e/o gestione di n.5 boe marca Floatex situate a largo del litorale di Ardea a circa mt. 2700 dalla costa, e precisamente a largo del fosso dell'incastro, come da coordinate geografiche delle singole boe e della meda sotto riportate.

1. boa B1	Lat. 41°33'44,32" N	Lon. 012°29'02,41" E
2. boa B2	Lat. 41°33'44,97" N	Lon. 012°29'04,86" E
3. boa B3	Lat. 41°33'44,41" N	Lon. 012°29'06,70" E
4. boa B4	Lat. 41°33'43,05" N	Lon. 012°29'07,48" E
5. boa B5	Lat. 41°33'41,20" N	Lon. 012°29'06,66" E
6. Meda	Lat. 41°33'06,72" N	Lon. 012°29'01,44" E

nonché presso centri di vendita ovunque in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;

2. Esercizio di "commercio e deposito-di gas liquido G.P.L., proprio e/o di terzi, sia presso propri impianti che impianti di terzi, nonché di materiali ed apparecchiature attinenti Se attività con imbottigliamento, miscelazione, additivazione, travaso di G.P.L. anche di aerei.

3. Esercizio di installazione, assistenza tecnica e/o riparazione di impianti a gas di proprietà ceduti in comodato a terzi e di proprietà di terzi, anche di tipo fissi e/o centralizzati, nonché linee di adduzione agli apparecchi di utilizzazione. La garanzia si estende alla manutenzione periodica effettuata dalla Ditta - compresa la revisione delle valvole di sicurezza - dei serbatoi di proprietà della Ditta Contraente e/o di terzi. La garanzia di estende all'eventuale difettoso funzionamento dei serbatoi di proprietà della Contraente e dati in comodato a terzi, anche di tipo fissi e/o centralizzati nonché alle operazioni di rifornimento di G.P.L. con autobotti appositamente attrezzate di proprietà della Ditta Contraente e/o terzi: gestione diretta di reti di distribuzione canalizzata di G.P.L. per essere successivamente erogata a mezzo contatori;

4. Esercizio di un'Azienda per la distribuzione di liquido in bombole e a mezzo di autobotti;
5. Esercizio di officine metalmeccaniche-accessorie per manutenzione e riparazione di autoveicoli e per la revisione, riparazione, collaudo di bombole ed aggregati, abilitate a lavorare sia per conto di terzi che per conto proprio;
6. Esercizio di laboratori complementari per allestimento, manutenzione, ricostruzione del proprio patrimonio di impianti e macchine;
7. Esercizio infrastrutture ed installazioni ausiliarie di ogni tipo per i sistemi di pompaggio per il carico e scarico autobotti e ferrocisterne, movimentazione, pesa, trasporto e per i sussidi energetici, termici, elettrici, elettrogeni, Idrici, di prevenzione, protezione e bonifica ecologica;
8. Proprietà, conduzione, manutenzione di fabbricati, opere, manufatti, installazioni impianti relativi agli stabilimenti di Ardea, Montecassiano, Serramama, Porto Torres e di tutte le dipendenze coesistenti compresi abitazioni dei custode, guardiole, mense, palificazioni, antenne, insegne, spiazzi, giardini, alberi, recinzioni uffici e/o depositi in uso alla Contraente;
9. Proprietà e/o utenza di carrelli elevatori, carri a mano, biciclette, tricicli (esclusi i rischi della circolazione stradale in aree pubbliche), nonché automezzi destinati al traino di ferrocisterne all'interno -dagli Impianti indicati al punto A1);
10. Proprietà e/o utenza dei contenitori impiegati e delle attrezzature di supporto;
11. Committenza di personale operante fuori sede, di lavori di sorveglianza, polizia, manutenzione, ampliamenti, costruzioni affidati a terzi, di consulenti e di collaboratori non dipendenti;
12. Gestione ed esercizio anche per conto di terzi ed in concessione pubblica di reti di distribuzione tramite tubazioni fisse per la somministrazione dei gas petroliferi liquefatti, del metano, aria propanata ed altri combustibili liquidi e gassosi in genere ad utenti consumatori finali anche mediante stipula di specifiche convenzioni con privati ed enti pubblici;

il tutto con cessione di lavori in sub-appalto in misura non superiore al 30% del totale dei lavori stessi.

Il Contraente dichiara che la quota di fatturato relativa alla distribuzione di gas tramite reti non è superiore al 50% del fatturato totale

CONDIZIONI PARTICOLARI

1) A parziale deroga dell'art. 17) lett. c) delle "Norme", la garanzia comprende anche il rischio dei danni provocati da persone, non in rapporto di dipendenza dell'Assicurato, e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività sopra descritte, nonché, limitatamente all'attività della distribuzione dei prodotti con la propria rete commerciale, la responsabilità civile di concessionari, sub-concessionari, depositari, rivenditori, per danni a terzi da fatto proprio o dei propri dipendenti a seguito dell'attività svolta dalla Contraente e di cui essi debbano rispondere quali civilmente responsabili, comprese le operazioni di installazione di prodotti dell'Assicurato presso gli utenti.

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti (esclusi quelli che usano i prodotti per autotrazione) per danni cagionati a terzi in relazione alla detenzione ed all'uso dei prodotti stessi, compresi fuoriuscita, incendio, scoppio, purché non dovuti a dolo e/o colpa grave degli utenti stessi.

2) L'Assicurazione viene estesa anche a tutti i danni a persone e/o cose di terzi;

- a) durante il trasporto entro i confini di validità del presente contratto e con ogni mezzo ordinario di trasporto (anche se di proprietà di terzi ed anche se il trasporto è effettuato da persone non alle dipendenze della Contraente) per le bombole ed i contenitori pieni e vuoti o ritenuti tali;

N.B. si conferma che l'assicurazione non comprende i danni cagionati dalla circolazione dei mezzi di trasporto (ove ricorra l'obbligo di assicurazione di Legge) di proprietà della Contraente e di Terzi

- b) durante la sosta, il magazzinaggio, le operazioni di carico e scarico di rifornimento, di messa in opera, riparazione, prova, collaudo, funzionamento degli impianti, bombole, contenitori anche di altrui marche, purché forniti dalla Contraente, il tutto effettuato entro i locali della Ditta Contraente, ovvero nei locali di concessionari, sub-concessionari, depositari, rivenditori, ed utenti della Ditta stessa

3) A parziale deroga delle "Norme" la garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità del Contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole e/o serbatoi;

4) Agli effetti della garanzia di cui alla presente polizza, sono considerati terzi:

- a) i Concessionari, sub-concessionari, depositari, rivenditori della Contraente;
b) i vettori che effettuano il trasporto (con mezzi pubblici e privati) dei prodotti forniti dalla Contraente, ovvero dei contenitori vuoti o ritenuti tali);
c) i dipendenti ed i familiari di tutte le persone predette;

N.B. Sono tuttavia esclusi dalla garanzia i danni che tutte le persone suddette subiscano in dipendenza di fatto loro proprio o di fatto di loro dipendenti, o familiari, ovvero di fatto di tutte le persone da loro incaricate o delle quali debbano rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.;

- d) i dipendenti della Contraente non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL compresi Amministratori e Dirigenti e loro familiari, quando sia giudizialmente accertata una responsabilità imputabile all'Assicurato od a persone da lui incaricate o delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.

5) A parziale deroga dell'art 17) Lettera e) delle "Norme", la garanzia comprende il risarcimento dei danni cagionati a mezzi di trasporto o animali sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di anzidetto operazioni, con esclusione, comunque, dei danni conseguenti a mancato uso e di quelli cagionati ad altre cose. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 5.000,00 per ogni sinistro;

6) L'assicurazione si estende alla R.C. derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a persone e/o cosa dai propri dipendenti durante la guida dei veicoli propri dei dipendenti stessi, o presi a noleggio su committenza dell'Assicurato. La garanzia presuppone l'esistenza dell'assicurazione di R.C. con massimali e condizioni non inferiori a quelli stabiliti per Legge stipulata dai proprietari degli autoveicoli, ma è operativa in tutti i casi di richiesta di risarcimento dirette alla Ditta assicurata anche in caso di inesistenza ed inoperatività dell'assicurazione di Legge salvo in ogni caso l'azione di rivalsa della Società ai sensi dell'art. 1913 C.C.;

7) Essendo questa polizza estesa alla copertura di più soggetti, si precisa, che le concessioni relative non incrementano l'impegno della Società che rimane limitato, per ogni sinistro, alla somma assicurata prevista per il "settore RCT anche nei caso di corresponsabilità dei soggetti stessi;

8) Con riferimento all'art. 4) della Legge 01/10/1985 n° 539 si precisa che l'eventuale mancanza della quietanza riferita alla cauzione prevista al IV capoverso dell'articolo succitato, non costituisce decadenza della garanzia assicurativa;

9) A parziale deroga delle "Norme" la garanzia viene estesa ai danni dovuti da incendio, scoppio, fumo, fuoriuscita e/o esalazione dei prodotti oggetto dell'attività dall'Assicurato, escluso in ogni caso i danni a cose conseguenti ad inquinamento, col massimo risarcimento di € 258.228.45 per anno e per evento; l'assicurazione si estende al rischio dello smercio dei prodotti oggetto dell'attività esercitata dall'Assicurato.

10) L'assicurazione vale anche per la RC personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino la morte o le lesioni gravi o gravissime, così come definiti dall'art. 583 C.P.

11) Il paragrafo B) dell'art. 13) delle "Norme" si intende abrogato e sostituito come segue: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n° 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del d.lgs n. 38/2000;

b) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei DPR 3016/1985 n° 1124 e decreto legislativo 23/02/2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori

parasubordinati così come definiti all'art. 5 del d.lgs n° 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore ai 6%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al d.lgs 38/2000;

12) Si conviene fra le parti che le garanzie prestate con la presente polizza sono operanti indipendentemente dalla inosservanza di prescrizioni tecniche e norme di sicurezza anche in caso di mancato o tempestivo collaudo da parte degli Enti competenti. Il sinistro verrà ammesso a risarcimento qualora non si trovi in rapporto di causalità diretta con le disposizioni di cui sopra e con il mancato collaudo e si sarebbe verificato comunque ed indipendentemente dalle inosservanze in questione;

13) A parziale deroga dell'art. 3) delle "Norme" il termine di rispetto per il pagamento delle eventuali rate successive viene prorogato sino al 30° giorno;

14) L'assicurazione è prestata, limitatamente per i danni a cose, con una franchigia assoluta di € 5.000,00 per sinistro. La franchigia ed i minimi di scoperto di minor entità previsti in polizza si intendono adeguati al suddetti importo;

15) La garanzia non comprende responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;

16) A parziale deroga dell'art. 16, lett. f), delle "Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile", la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 5.000,00 e con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo;

17) I massimali assicurati sono i seguenti:

a) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col limite di

€ 6.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di

€ 6.000.000,00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone

b) R.C.O. (Responsabilità civile verso i prestatori d'opera)

€ 6.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma col limite di

€ 6.000.000,00 per ogni infortunato

Nel caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, il limite massimo di esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 6.000.000,00.

Responsabilità Civile connessa alla sicurezza sul posto lavoro (D.L. 626/1994)

Fermo quanto previsto dalla "Norme che regolano l'assicurazione", dalle Condizioni Speciali, Aggiuntive e Particolari, di comune accordo tra le Parti si conviene che l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti, inclusi i dirigenti, derivante dallo svolgimento delle mansioni di responsabile, addetti od incaricati della sicurezza sul luogo di lavoro, ai sensi del D.L. 628/94, per danni involontariamente cagionati:
 1. alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T. ;
 2. agli altri dipendenti dell'Assicurato, limitatamente alle ipotesi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, escluse le malattie professionali, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, entro il limite del massimale
- la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati dai consulenti esterni quali l'Assicurato stesso abbia affidato l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, fermo restando il diritto di rivalsa della Società di cui all'art. 1918 C.C. nei confronti dei suddetti consulenti.

Dalla presente assicurazione restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale, intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.